

# **RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA ANNO 2016**

*Approvata dal CORECOM nella seduta del 27 marzo 2017*



**CONSIGLIO REGIONALE**  
Assemblea legislativa delle Marche



# PREMESSA

Fin dalla loro creazione, avvenuta nel 1997 con la c.d. legge Maccanico, i Comitati Regionali per le Comunicazioni (CORECOM) hanno rappresentato un soggetto nuovo nel panorama legislativo non solo italiano, ma anche europeo e internazionale.

Questo carattere di novità ed originalità proprio dei CORECOM si è manifestato già a livello strutturale, in quanto i CORECOM sono stati istituiti con una doppia natura, legati cioè da un lato alle Regioni e dall'altro, a livello funzionale, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), dal momento che agli stessi Comitati sono stati assegnati dei compiti di garanzia in ambito locale che sono propri dell'Agcom a livello centrale.

Tale organismo, dunque, che superava di fatto anche la limitatezza dei precedenti Comitati regionali per la radiotelevisione (Co.re.rat), ha trovato terreno fertile anche nella regione Marche. Infatti, con legge regionale 27 marzo 2001, n. 8, è stato istituito presso il Consiglio Regionale il Comitato Regionale per le Comunicazioni delle Marche (CORECOM Marche), quale organismo di consulenza e di gestione della Regione, nonché quale organo funzionale dell'Agcom, con il compito di assicurare le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazioni nel territorio regionale.

Il CORECOM Marche, originariamente composto da sette membri, prevede attualmente tre componenti di cui uno con funzioni di Presidente e uno di Vice Presidente, eletti dall'Assemblea legislativa regionale e scelti tra soggetti in possesso di laurea attinente ad una o più funzioni da svolgere e di documentati requisiti di competenza ed esperienza nel settore della comunicazione, nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici, che diano altresì garanzia assoluta di indipendenza sia dal sistema politico istituzionale che dagli interessi di settore.

Come già accennato, il CORECOM, operando nella duplice veste di organo della Regione e di organo funzionale dell'AGCOM, esercita sia funzioni proprie, ad esso attribuite dalla normativa statale e regionale, sia funzioni dell'Autorità nazionale delegategli.

Importante precisare che quale organismo di garanzia regionale di governo e controllo del sistema delle comunicazioni sul territorio della regione, esso indirizza la propria attività alla comunità regionale: cittadini, associazioni, imprese, operatori delle telecomunicazioni e sistema dei media locali.

Volendo declinare in sintesi l'attività dell'organismo si può suddividere in :

- funzioni di garanzia per i cittadini e le imprese (risoluzione delle controversie tra i gestori dei servizi di telecomunicazione e gli utenti in ambito locale in termini di tentativo obbligatorio di conciliazione e di definizione; esercizio del diritto di rettifica nel settore radiotelevisivo locale; attività istruttoria per l'erogazione dei contributi statali alle emittenti televisive locali);
- funzioni di controllo sul sistema regionale della comunicazione (verifica del rispetto della normativa in materia di comunicazione politica e della parità di accesso ai mezzi di informazione radiotelevisivi durante le campagne elettorali e referendarie e nel periodo ordinario; vigilanza sul rispetto da parte delle emittenti locali delle disposizioni vigenti in materia di garanzia dell'utenza e tutela dei minori, pluralismo politico-istituzionale e pluralismo socio-culturale, pubblicità e rispetto degli obblighi di programmazione; vigilanza sul rispetto dei criteri fissati nel regolamento sui sondaggi nei mezzi di comunicazione di massa; tenuta anagrafe degli operatori della comunicazione – R.O.C.);
- funzioni di supporto alle decisioni regionali in materia di sistema delle comunicazioni (attività consultiva e di studio in materia di comunicazione e promozione dell'educazione ai media).

La relazione di seguito esposta riporta, per ogni singolo settore di attività, una breve sintesi delle attività svolte nell'anno 2016 ed i conseguenti risultati raggiunti.

Si tratta non soltanto di un adempimento formale, in quanto il CORECOM ogni anno è tenuto a presentare tale relazione alla Giunta regionale e a trasmetterla contestualmente al Consiglio regionale e all'AGCOM, ai sensi dell'articolo 13, comma 2 della l.r. 8/2001 nonché dell'articolo 4, comma 1, lettera b) della l.r. 30/2016, ma anche di uno strumento per garantire la dovuta trasparenza verso i cittadini, le organizzazioni sociali, le imprese e le altre pubbliche amministrazioni.

# 1. FUNZIONI PROPRIE

## 1.1. CONTRIBUTI ALLE EMITTENTI TELEVISIVE LOCALI

### 1.1.1. CONTRIBUTI STATALI

Si tratta di una funzione esercitata per conto del Ministero dello Sviluppo Economico, il quale eroga annualmente i contributi alle emittenti televisive locali previsti dall'articolo 45, comma 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) sulla base del decreto del Ministero per le Comunicazioni 5 novembre 2004, n. 292 (Regolamento recante nuove norme per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modifiche e integrazioni) e del relativo bando annuale.

Le emittenti locali che vogliono beneficiare dei contributi ministeriali devono presentare domanda al CORECOM Competente per territorio il quale svolge le seguenti funzioni:

- ricezione delle domande di assegnazione dei contributi;
- verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per l'ammissione al contributo sulla base di una attività istruttoria comprendente in particolare la verifica dei dati inerenti personale e fatturato, l'esame analitico dei bilanci aziendali, il riscontro delle dichiarazioni rese dalle emittenti (tra i requisiti, significativa la sottoscrizione ed il rispetto di tre importanti codici di autoregolamentazione in materia di televendite, di TV e minori e di media e sport).
- attribuzione dei punteggi alle emittenti risultate ammissibili;
- approvazione della graduatoria regionale per la ripartizione delle somme stanziare dal Ministero tra le emittenti ammesse;
- pubblicazione della graduatoria e sua trasmissione al Ministero (entro trenta giorni dall'approvazione) e alle emittenti che hanno presentato domanda.

Nell'anno 2016 il CORECOM Marche ha regolarmente svolto quanto di competenza concludendo le proprie attività in materia con l'ammissione in graduatoria di sei emittenti televisive locali di cui una, Videotolentino S.r.l., con riserva (deliberazione del CORECOM Marche n. 89 del 18 luglio 2016 "Approvazione della graduatoria regionale definitiva, per l'anno 2015, delle emittenti televisive locali ammesse ai benefici previsti dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e dal decreto del Ministero delle

*Comunicazioni 5 novembre 2004, n. 292 e dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 agosto 2015).*

Come è noto la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) ha previsto che, *con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400/88*, su proposta del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, vengano stabiliti nuovi criteri di riparto dei contributi a favore delle emittenti radiofoniche e televisive locali per la realizzazione di obiettivi di pubblico interesse, quali la promozione del pluralismo dell'informazione, il sostegno dell'occupazione nel settore, il miglioramento dei livelli qualitativi dei contenuti forniti e l'incentivazione dell'uso di tecnologie innovative.

Ad oggi, tuttavia, non è stato ancora emanato né il nuovo regolamento (che presumibilmente dovrebbe modificare anche le competenze del MISE con la relativa individuazione di quali e quante responsabilità resteranno delegate ai Corecom ) né il bando 2016.

Si precisa, infine, che nell'anno 2016 è stato rivisto e modificato il modello della deliberazione con la quale il Comitato approva annualmente la graduatoria regionale definitiva delle emittenti televisive locali ammesse ai benefici previsti dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dal decreto del Ministero delle comunicazioni 5 novembre 2004, n. 292 e dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 agosto 2015 per una maggiore correttezza tecnico-amministrativa dell'azione e degli atti del CORECOM.

## **1.1.2 CONTRIBUTI REGIONALI**

Ai sensi della legge regionale 6 agosto 1997, n. 51 (Norme per il sostegno dell'informazione e dell'editoria locale) la Regione Marche sostiene l'informazione locale e promuove la valorizzazione delle iniziative editoriali che si sviluppano a livello regionale erogando contributi alle emittenti locali ed ai soggetti editoriali.

I contributi sono concessi a soggetti, operanti in ambito regionale, che svolgono attività di informazione televisiva, radiofonica ed editoriale in base ad un programma, con il quale sono individuati gli interventi da sostenere, presentato dalla Giunta all'Assemblea legislativa regionale per l'approvazione entro il 31 gennaio di ogni anno.

Al CORECOM compete l'espressione di un parere preventivo sul programma e sui criteri stabiliti dalla Giunta prima dell'approvazione dello stesso da parte dell'Assemblea legislativa regionale, nonché la verifica sull'utilizzo delle agevolazioni previste nel programma.

Anche per l'anno 2016, agli elementi di valutazione già considerati per gli anni precedenti (qualità dei palinsesti, spazio dedicato all'informazione locale, alle produzioni giornalistiche e di intrattenimento di qualità), è stato aggiunto l'avvenuta registrazione al Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC) degli operatori richiedenti il contributo.

## **1.2. PARITA' DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE DURANTE LE CAMPAGNE ELETTORALI E REFERENDARIE E PER LA COMUNICAZIONE POLITICA**

Il CORECOM svolge funzioni consultive, di vigilanza e di controllo in merito al rispetto delle disposizioni in materia di parità di accesso ai mezzi di informazione locale durante le campagne elettorali e referendarie e di comunicazione istituzionale previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28 (Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica), dal Codice di Autoregolamentazione delle emittenti radiotelevisive private locali e dalle disposizioni contenute negli specifici provvedimenti che l' AGCOM e la Commissione parlamentare di vigilanza adottano in occasione di ogni singola consultazione elettorale o referendaria.

Più nel dettaglio, nel periodo delle competizioni elettorali o referendarie il CORECOM svolge i seguenti compiti:

- consulenza e informazione sia nei confronti delle emittenti radiofoniche e televisive sia a beneficio dei soggetti politici;
- monitoraggio e controllo delle trasmissioni delle emittenti radiofoniche e televisive locali, delle trasmissioni regionali della Rai e della comunicazione svolta dalle pubbliche amministrazioni regionali;
- gestione degli spazi riservati dalle emittenti radiotelevisive ai soggetti politici per la messa in onda dei messaggi autogestiti gratuiti (MAG) e rendicontazione dei rimborsi spettanti alle emittenti stesse sulla base del numero di spot elettorali effettivamente trasmessi.

Nel corso dell'anno 2016 si sono svolte ben due campagne referendarie:

- a) referendum popolare avente ad oggetto l'abrogazione parziale del comma 17, terzo periodo, dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale) , come sostituito dall'articolo 1, comma 239, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2016) - (17 aprile 2016);
- b) referendum popolare confermativo relativo al testo della legge costituzionale

recante “Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del Cnel e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione” (4 dicembre 2016);

nonché una campagna elettorale per le elezioni amministrative: elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali (5 giugno 2016);

Il CORECOM nel periodo delle suddette campagne referendarie ed elettorale ha svolto, rispetto al sistema radiotelevisivo locale, i consueti compiti di vigilanza sul rispetto della “par condicio” e del divieto di comunicazione istituzionale per le amministrazioni pubbliche.

Specificatamente la funzione di vigilanza sul rispetto della par condicio elettorale è stata svolta, anzitutto, attraverso una attività di front office con i soggetti politici e le emittenti locali, fornendo numerosi chiarimenti sull'interpretazione della normativa vigente in materia.

E' stato, inoltre, costantemente aggiornato il sito web del Comitato al fine di fornire alle emittenti ed ai soggetti politici interessati ogni utile informazione inerente la “par condicio” e la comunicazione istituzionale.

Il CORECOM nell'ambito della sua attività ha inoltre provveduto a segnalare periodicamente alle emittenti televisive squilibri nell'attribuzione dei tempi attivando in tal modo, nell'ambito della programmazione dei palinsesti informativi, interventi di riequilibrio.

Precisamente sette sono stati i procedimenti puntualmente conclusi: tre per la segnalazione di presunte violazioni delle disposizioni in materia di comunicazione istituzionale e quattro per la formulazione di pareri richiesti in materia di comunicazione politica.

### **1.3. RIMBORSI ALLE EMITTENTI RADIOFONICHE E TELEVISIVE LOCALI PER LA MESSA IN ONDA DEI MESSAGGI AUTOGESTITI GRATUITI**

In occasione di consultazioni elettorali o referendarie, dalla data di ammissione delle candidature a quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti televisive e radiofoniche locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti gratuiti per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi, secondo i criteri stabiliti dalla legge 28/2000, del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali) e dai regolamenti di competenza dell'AGCOM.

Le emittenti che si rendono disponibili alla messa in onda di tali messaggi hanno diritto ad un rimborso da parte dello Stato nella misura definita ogni anno dal Ministero dello Sviluppo Economico d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Competenza del CORECOM è l'istruttoria e il coordinamento per la trasmissione dei MAG.

In particolare:

- espleta la procedura di sorteggio per determinare l'ordine di uscita dei messaggi elettorali negli spazi-contenitore offerti dalle emittenti per le giornate di programmazione;
- assiste e dà consulenza ai soggetti politici, sia telefonicamente sia tramite e-mail, per il periodo interessato dalla campagna elettorale;
- raccoglie le attestazioni sottoscritte congiuntamente dal soggetto politico e dall'emittente, circa la dichiarazione del numero degli spazi effettivamente utilizzati dai soggetti politici;
- verifica la validità e la completezza delle dichiarazioni suddette;
- predispone la deliberazione che stabilisce i rimborsi spettanti alle emittenti quale corrispettivo per la messa in onda dei messaggi.

In occasione delle campagne elettorali e referendarie 2016 (referendum popolare, elezioni amministrative, referendum costituzionale) le emittenti locali che si sono rese disponibili a trasmettere MAG sono quantificabili numericamente in:

- per il referendum popolare del 17 aprile 2016: tre emittenti televisive e cinque emittenti radiofoniche;
- per le elezioni amministrative del 5 giugno 2016: tre emittenti televisive;

- per il referendum costituzionale del 4 dicembre 2016: tredici emittenti televisive e sette emittenti radiofoniche.

## **1.4. ACCESSO RADIOFONICO E TELEVISIVO ALLE TRASMISSIONI REGIONALI DELLA CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO RADIOTELEVISIVO PUBBLICO**

Ai sensi dell'articolo 6, comma 1 della legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva) la RAI è tenuta a riservare determinati spazi di programmazione, sia a diffusione nazionale che regionale, ai soggetti collettivi organizzati individuati nella suddetta norma (associazioni culturali, partiti, enti locali, sindacati, gruppi etnici e linguistici, confessioni religiose) per l'esercizio del diritto ai programmi per l'accesso che consiste nella partecipazione alla programmazione regionale televisiva e radiofonica diffusa dalla stessa RAI attraverso trasmissioni della durata massima di 5 minuti che potranno essere realizzate, integralmente o parzialmente, con mezzi propri degli aventi diritto o con la collaborazione tecnica gratuita della RAI.

Al CORECOM competono l'istruttoria e l'esame delle richieste provenienti dagli aventi diritto, nonché le deliberazioni di ammissione o di esclusione dai programmi dell'accesso.

I requisiti e le modalità per la partecipazione alle trasmissioni sono disciplinati direttamente dal CORECOM sulla base del Regolamento per l'accesso radiofonico e televisivo alle trasmissioni regionali RAI, integralmente rivisto nel 2014.

Nell'anno 2016 nessuna attività in merito alla funzione è stata svolta.

## 2. FUNZIONI DELEGATE

Oggi le attività delegate rappresentano per il CORECOM Marche la parte preminente del proprio lavoro.

Dal secondo semestre 2013 il CORECOM esercita in via definitiva le seguenti funzioni:

- a) tutela dei minori nel settore radiotelevisivo locale con riferimento alle funzioni di vigilanza e salvo il rispetto degli indirizzi stabiliti dall'Autorità;
- b) esercizio del diritto di rettifica con riferimento al settore radiotelevisivo locale, relativamente alle funzioni istruttorie e decisorie in applicazione dell'art. 32 quinquies, commi 3 e 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e s.m.i.;
- c) vigilanza sul rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa diffusi in ambito locale;
- d) svolgimento del tentativo di conciliazione nelle controversie tra ente gestore del servizio di comunicazioni elettroniche e utenti, e assunzione dei provvedimenti temporanei in materia di sospensione del servizio, ai sensi del Capo II della delibera n. 173/07/CONS, recante "Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e s.m.i.;
- e) definizione delle controversie indicate all'art. 2 della delibera n. 173/07/CONS, ad esclusione di quelle concernenti operatori o utenti di altri Stati dell'Unione europea di cui all'art. 15, comma 5, dello stesso Regolamento. Ai fini del conferimento di tale delega, ai sensi dell'art. 22 del Regolamento di cui sopra, ciascun Co.re.com., nell'ambito della propria organizzazione interna, deve garantire la separazione tra la funzione di conciliazione e quella di definizione della controversia, e, nell'ambito di questa, tra competenze istruttorie e decisorie. Al procedimento per la definizione della controversie si applicano, in quanto compatibili, le norme del citato Regolamento;
- f) vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale secondo le linee-guida dettate dall'Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedurali. La delega include, pertanto, l'accertamento, anche su segnalazione di terzi, lo svolgimento dell'istruttoria e la trasmissione della relazione di chiusura della fase istruttoria, come previsto dagli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del Regolamento in materia di procedure sanzionatorie dell'Autorità, per le violazioni:

1. degli obblighi di cui all'art. 51, comma 1, lettera a); b); d); f); i); l) e m) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e s.m.i.;
  2. relative alle competenze istruttorie assegnate alla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di cui all'art. 14 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità, comma 1, lettere d), tutela dei minori, ivi compresa l'osservanza del Codice media e minori e del Codice media e sport; e) pubblicità, ivi compresa la pubblicità istituzionale con riferimento alla regione e agli enti locali, e j) servizio pubblico radiotelevisivo, per l'ambito di diffusione regionale della concessionaria pubblica;
- g) gestione delle posizioni degli operatori nell'ambito del Registro degli Operatori di Comunicazione secondo le linee guida fissate dall'Autorità. La delega comprende lo svolgimento, nell'ambito della rispettiva competenza territoriale dei procedimenti di iscrizione e gli aggiogamenti delle posizioni all'interno del Registro nonché il rilascio delle certificazioni attestanti la regolare iscrizione.

## **2.1 TENTATIVO DI CONCILIAZIONE NELLE CONTROVERSIE TRA ENTI GESTORI DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONI ELETTRONICHE ED UTENTI IN AMBITO LOCALE**

L'attività di conciliazione è disciplinata dal Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti approvato dall'AGCOM con delibera n. 173/07/CONS, e consente agli utenti singoli o associati e agli operatori di comunicazione elettroniche che hanno una controversia tra loro, di rivolgersi al Corecom, per tentare di trovare una soluzione conciliativa per entrambe le parti. Tale procedura è obbligatoria prima di ricorrere alla giustizia ordinaria, è completamente gratuita, non richiede neppure alcun patrocinio, e garantisce una conclusione in tempi rapidi.

Tanto è vero che continua ad essere l'attività con maggiore impatto nei termini di servizi resi al cittadino, oltre che di significativo valore economico a favore della comunità regionale.

Si sottolinea che il verbale di conciliazione ha valore immediatamente esecutivo e l'intermediazione dell'organismo garantisce imparzialità ed indipendenza nella tutela dei diritti dei consumatori.

Comprende anche l'attività riguardante l'adozione di "provvedimenti temporanei" per garantire l'erogazione dei servizi di comunicazione, qualora siano stati arbitrariamente sospesi dal gestore, sino al termine della procedura conciliativa.

Dal 2004, anno in cui il CORECOM Marche ha assunto la delega della relativa funzione, l'attività di conciliazione ha conosciuto negli anni un progressivo e rapido *trend* di crescita nel numero delle istanze presentate: una crescita geometrica cui la struttura amministrativa ha dato risposta con una efficienza tale da garantire l'innalzamento anche dei livelli qualitativi di fornitura del servizio. La percentuale di accordi raggiunti in udienza si è ormai assestata intorno al 75% e, nonostante la carenza di personale, i tempi di attesa per la conclusione del procedimento sono stati contenuti.

In questo senso ha portato frutto nel corso del 2016 l'impiego sempre più massivo del sistema per la gestione in video conferenza delle sedute di conciliazione (istituito in osservanza al principio di buona amministrazione, in base al quale l'azione amministrativa deve essere svolta secondo criteri di economicità, rapidità, efficacia, efficienza, miglior

contemperamento degli interessi e minor danno per i destinatari di tale azione nonché in applicazione di quanto previsto dal Codice delle comunicazioni elettroniche).

I dati di seguito riportati evidenziano, infatti, come il sistema attivato dal CORECOM stia operando in maniera efficiente e soddisfacenti, sia a livello di rapporto nei confronti dei ricorrenti, sia nella capacità di ricevere, protocollare, esaminare, istruire i procedimenti ed inviarli, infine, ad udienza, senza produrre carichi pendenti.

Per l'anno 2016:

- Istanze presentate: n. **2.058**

<b>TIPOLOGIA</b> (si fa presente che ad una istanza potrebbero essere associate più voci)	<b>N.</b>
TELEFONIA FISSA	1.627
TELEFONIA MOBILE	770
UTENZA PRIVATA	1.198
UTENZA AFFARI	1.009

- Istanze archiviate per mancata comparizione in udienza dell'istante o di entrambe le parti: n. **123**
- Istanze inammissibili/improcedibili: n. **25**
- Conciliazioni concluse con esito positivo: n. **1.541**
- Conciliazioni concluse con esito negativo: n. **474**

Il **beneficio economico** recato alle famiglie e alle imprese marchigiane grazie ai procedimenti di conciliazione risulta nel 2016 parti ad Euro **666.816,75**. Il **valore medio** delle conciliazioni (rapporto tra il valore complessivo dei crediti riconosciuti dagli operatori in udienza ed il numero delle controversie conciliate) è di Euro **480,86**.

Si conferma sempre positivo l'impegno dei maggiori gestori telefonici nel cercare di risolvere fattivamente le problematiche che gli utenti ricorrenti marchigiani evidenziano nel corso delle udienze di conciliazione (il dato del 75% dei procedimenti conclusi con l'accordo tra le parti lo si deve anche a questo ovviamente).

Con riferimento all'anno di interesse è utile sottolineare come, a fronte di una minima differenza quantitativa delle istanze di conciliazione pervenute rispetto all'anno precedente in termini di valore assoluto (n. 2.042 nell'anno 2015 e n. 2.058 nell'anno 2016), si sia rilevato un notevole incremento delle udienze di conciliazione (n. 1.828 nell'anno 2015 e n. 2.355 nell'anno 2016), a dimostrazione del fatto che si è tentato di recuperare una parte

dei procedimenti avviati ed istruiti nell'anno precedente, ma non effettivamente conclusi nell'anno medesimo.

In parallelo al procedimento di conciliazione si può svolgere anche quello con cui l'utente chiede al CORECOM l'adozione di un provvedimento temporaneo che ordini all'operatore della telecomunicazione di garantire la continuità dell'erogazione del servizio o di far cessare forme di abuso o di scorretto funzionamento da parte dell'operatore sino al termine della procedura conciliativa, istituto quest'ultimo che sta producendo risultati sempre più significativi per la cittadinanza/utenza.

Nel 2016 le **istanze di provvedimenti temporanei** sono state **224**, di cui **26** sono risultate inammissibili. Sono stati adottati complessivamente **42** provvedimenti temporanei e **1** provvedimento di rigetto dell'istanza.

In **155** casi per l'accoglimento delle istanze da parte dell'operatore è stato sufficiente il mero avvio del procedimento da parte del CORECOM.

Si precisa infine che nell'anno 2016 è stato completamente rivisitato il procedimento di adozione dei provvedimenti temporanei (tipizzazione dei provvedimenti positivi, di rigetto o di conclusione, organizzazione e razionalizzazione dei flussi di lavoro, riscrittura delle note infraprocedimentali, cambiamento del personale addetto) il che ha portato non solo ad una maggiore correttezza tecnico-amministrativa delle azioni e degli atti dell'ufficio ma ha permesso l'allineamento delle istanze con i provvedimenti adottati ed il rispetto dei brevissimi tempi che caratterizzano il procedimento stesso.

Inoltre relativamente allo stesso procedimento di adozione dei provvedimenti temporanei:

- è andato a regime il fascicolo elettronico per la sezione di interesse, grazie ad una rivisitazione dell'applicazione web implementata proprio per la gestione del fascicolo medesimo. Nello specifico l'applicazione già gestiva relativamente ai cd. formulari UG (istanza di tentativo di conciliazione) sia la calendarizzazione delle udienze che la "griglia" di informazioni ad uso degli addetti Co.re.com. (numero istanze pervenute, numero udienze calendarizzate, numero istanze definite, numero istanze archiviate, etc.), ed era utilizzata, quindi, anche per l'inoltro della relazione annuale - dati quantitativi all'AGCOM, per i documenti digitalizzati necessari all'udienza e al suo rinvio, nonché per effettuare ricerche. Dal 2016 tali possibilità sono estese anche ai cd. formulari GU5 (istanza di provvedimento temporaneo);
- è stata completata l'autenticazione necessaria per accedere al fascicolo elettronico di

tutti gli operatori delle telecomunicazioni con cui il Co.re.com. Marche ha rapporti, permettendo loro la visualizzazione del calendario udienze e dei documenti inseriti nel fascicolo elettronico;

- è stato aggiornato il sito web istituzionale del Co.re.com per la sezione “Conciliazioni”, nella quale è illustrata in modo dettagliato per l'utenza la procedura e in cui sono inseriti i formulari GU5 e UG, tutte le informazioni per contattare il responsabile del procedimento e gli orari per accedere alle informazioni telefoniche (call-center) e del front office.

## **2.2. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE TRA OPERATORI DI COMUNICAZIONI ELETTRONICHE E UTENTI IN AMBITO LOCALE**

L'attività riguarda i procedimenti di definizione delle controversie indicate all'articolo 2 del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazione elettronica ed utenti approvato dall'AGCOM con Delibera 173/07/CONS.

Laddove il tentativo obbligatorio di conciliazione svolto per la risoluzione della controversia abbia avuto esito negativo o parzialmente negativo, le parti congiuntamente o anche solo l'utente possono rivolgersi al CORECOM per promuovere la definizione della controversia: al CORECOM è rimessa la decisione sull'eventuale condanna ad effettuare rimborsi di somme risultate non dovute o al pagamento di indennizzi nei casi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi e nei casi individuati dalle disposizioni normative o dalle delibere dell'AGCOM in materia.

L'attività è, al pari della conciliazione, completamente gratuita per il cittadino e si caratterizza per un procedimento particolarmente complesso, che comprende la fase istruttoria, la fase dell'eventuale udienza di discussione e la fase di decisione vera e propria.

Il deferimento della soluzione della controversia al CORECOM può essere promosso solo entro tre mesi dalla data di conclusione del tentativo di conciliazione e sempre che le parti, per il medesimo oggetto, non abbiano già adito l'Autorità giudiziaria.

Il 2016 è stato l'anno in cui si sono apportate significative modifiche migliorative al sistema automatizzato della gestione on line, andata a regime nell'anno precedente.

In particolare il dato più importante è rappresentato dal fatto che il CORECOM Marche ha concluso i procedimenti relativi a tutte le istanze di definizione mandate in decisione nel corso delle udienze di discussione tenutesi nei due anni precedenti (2014 e 2015). Quindi è proprio nel 2016 che sono state pubblicate le prime decisioni del CORECOM Marche (determinazioni e deliberazioni).

Inoltre, nel 2016:

- al fine di assicurare la necessaria pubblicità ai provvedimenti di definizione (che costituiscono un ordine dell'Autorità ai sensi dell'articolo 98, comma 11, del decreto

legislativo 1° agosto 2003, n. 259) è stata, da un lato, predisposta una apposita sezione nel sito web istituzionale del CORECOM denominata “Archivio delle definizioni”, ove sono state pubblicate per esteso ed in ordine cronologico tutte le decisioni del Comitato, e, dall’altro, è stata attivata tutta la pubblicazione on line sul sito dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

- è andato a regime il fascicolo elettronico per la sezione relativa ai procedimenti di adozione dei provvedimenti temporanei, grazie ad una rivisitazione dell’applicazione web implementata proprio per la gestione del fascicolo medesimo. Nello specifico l’applicazione già gestiva relativamente ai cd. formulari GU14 (istanza di definizione) sia la calendarizzazione delle udienze che la “griglia” di informazioni ad uso degli addetti CORECOM (numero istanze pervenute, numero udienze calendarizzate, numero istanze definite, numero istanze archiviate, etc.), ed era utilizzata, quindi, anche per l’inoltro della relazione annuale - dati quantitativi all’AGCOM, per i documenti digitalizzati necessari all’udienza e al suo rinvio, nonché per effettuare ricerche. Dal 2016 tali possibilità sono estese anche ai cd. formulari GU5 (istanza di provvedimento temporaneo);
- è stato aggiornato il sito web istituzionale del CORECOM per la sezione “Definizioni”, nella quale è illustrata in modo dettagliato per l’utenza la procedura e in cui sono inseriti i formulari GU5 e GU14, tutte le informazioni per contattare il responsabile del procedimento e gli orari per accedere alle informazioni telefoniche;
- al fine di accelerare i tempi di evasione delle istanze pervenute, si è modificato il facsimile di lettera per dare comunicazione dell’avvio del procedimento inserendo (oltre i termini fissi per produrre le memorie, i documenti e le repliche a norma dell’articolo 15 del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti approvato dall’AGCOM con delibera n. 173/07/CONS) una formula “standard” per il deposito della documentazione necessaria nella fase istruttoria;
- si è aggiornata la rubrica degli indirizzi di tutti gli operatori di comunicazioni elettroniche coinvolti nelle istanze di definizione;
- particolare attenzione è stata rivolta al contatto diretto con l’utente e gli operatori telefonici, al fine di acquisire informazioni sull’esatta ricostruzione dei fatti e delle responsabilità, grazie al quale si è riusciti, nel 90% dei casi, a trovare un accordo

conciliativo senza necessità di andare a decisione finale;

- quasi tutte le udienze di discussione si sono tenute in audio conferenza con gli operatori, mentre alcune udienze si sono tenute in audio conferenza anche con l'utente;
- è stato modificato sostanzialmente il semplificato modello del provvedimento di conclusione, sulla base della puntuale applicazione delle differenti ragioni di fatto e diritto motivanti la sua adozione.

In riferimento all'attività svolta nell'anno 2016 si riportano di seguito i dati quantitativi rilevanti:

• Istanze presentate:	n.	<b>258</b>
➤ Istanze inammissibili	n.	<b>16</b>
➤ Istanze archiviate per rinuncia (incluse transazioni antecedenti l'udienza)	n.	<b>58</b>
➤ Istanze archiviate per le quali si è raggiunto un accordo in udienza:	n.	<b>98</b>
➤ Istanze archiviate per le quali si è raggiunto un accordo post udienza:	n.	<b>1</b>
➤ Definizioni concluse:	n.	<b>21</b>
➤ Determine direttoriali	n.	<b>5</b>
➤ Delibere collegiali	n.	<b>16</b>

Quanto ai procedimenti relativi all'adozione di **provvedimenti temporanei**, le istanze pervenute sono state **7**, non sono risultate istanze dichiarate inammissibili e istanze rigettate ed è stato adottato un provvedimento temporaneo.

Il **beneficio economico** recato alle famiglie e alle imprese marchigiane grazie ai procedimenti di definizione risulta nel 2016 pari ad Euro **360.631,66**. Il **valore medio** degli accordi raggiunti in udienza (nel corrente anno pari a n. 98) è di Euro **3.679,91**.

**In conclusione, nell'anno 2016 l'attività svolta dal CORECOM Marche nell'esercizio delle due funzioni delegate relative alle risoluzioni delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti ha prodotto benefici economici a favore di famiglie ed imprese marchigiane per un totale di Euro 1.027.448,41.**

## **2.3. VIGILANZA E MONITORAGGIO DELL'ATTIVITA' RADIOTELEVISIVA LOCALE**

L'attività di monitoraggio dell'emittenza radiotelevisiva locale è caratterizzata da un'elevata onerosità sia in termini di impiego di risorse finanziarie che di impegno di risorse umane, e riguarda quattro ambiti di vigilanza:

- obblighi di programmazione (presenza del logo, registri dei programmi e conservazione delle trasmissioni, medesimo programma su tutto il bacino);
- pubblicità (affollamenti pubblicitari, posizionamento all'interno e tra programmi, analisi contenuti spot);
- pluralismo politico-istituzionale e socio-culturale;
- garanzia dell'utenza e tutela dei minori (pornografi a, contenuti lesivi dello sviluppo fisico e psichico, film vietati, trasmissioni sportive).

Per ciascuna di queste aree tematiche il CORECOM verifica il rispetto delle previsioni di legge da parte delle emittenti radiotelevisive operanti nelle Marche, attraverso il campionamento annuale nel pieno rispetto delle linee guida approvate dall'Autorità nazionale.

A tal fine, a partire dal 2015 il CORECOM Marche si è dotato di un sistema di registrazione delle trasmissioni delle emittenti televisive operanti in digitale terrestre nella regione.

Nel 2016 la funzione in questione è stata puntualmente esercitata attraverso il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale.

Precisamente d'ufficio il CORECOM ha svolto l'attività di monitoraggio attraverso la società esterna CARES S.c.r.l. di Pavia cui è stato affidato il servizio di rilevazione e analisi dei dati delle trasmissioni delle tre emittenti televisive locali che si sono classificate ai primi posti della graduatoria per l'attribuzione dei contributi statali di cui all'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Le aree di indagine sono state le macro-aree di intervento individuate dall'AGCOM, ovvero: garanzia dell'utenza e tutela dei minori, pluralismo politico-istituzionale e pluralismo socio-culturale, pubblicità e rispetto degli obblighi di programmazione.

A seguito della relazione conclusiva del monitoraggio, il CORECOM ha proceduto all'esame di ogni singola segnalazione di presunta violazione e alla visione della relativa trasmissione; si è dato conseguentemente avvio ad una serie di procedimenti contestando alle emittenti le violazioni rilevate ed instaurando, con le stesse, un contraddittorio.

Alla luce delle memorie pervenute dalle emittenti ed a seguito di ulteriori controlli effettuati sulle violazioni segnalate, il CORECOM ha rilevato che le inottemperanze alle disposizioni normative in un primo tempo accertate e contestate sono risultate o non sussistenti, o dipendere da errore scusabile per cui l'illiceità della condotta posta in essere si è ritenuta dovuta al caso fortuito.

Pertanto al riguardo il Comitato, con le rispettive deliberazioni, ha proposto all'AGCOM l'archiviazione dei procedimenti sanzionatori nei confronti delle emittenti televisive locali interessate.

Inoltre, nel mese di febbraio 2016 l'AGCOM ha inoltrato al CORECOM Marche una segnalazione in materia di trasmissione dei servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto sul servizio di media audiovisivo in ambito locale per una emittente televisiva. Il CORECOM ha proceduto pertanto ad affidare direttamente alla società C.A.R.E.S. S.c.r.l. il servizio di monitoraggio dell'emittente televisiva in questione nell'area relativa alla pubblicità, in particolare per quanto attiene il rispetto delle regole sulla trasmissione dei servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto, per un prestabilito spazio temporale oggetto di analisi. Dall'esame del rapporto predisposto dalla suddetta società in esito all'attività di monitoraggio svolta, è emersa la messa in atto di condotte rilevanti relativamente alla presunta violazione delle specifiche disposizioni in materia di pubblicità radiotelevisiva, per la quale si è proposto l'avvio di un procedimento sanzionatorio nei confronti dell'emittente televisiva locale. Tuttavia, nel prendere atto delle memorie difensive prodotte dalla società in ordine agli addebiti contestati e nel valutare dettagliatamente alla luce della fattispecie di violazione la documentazione istruttoria, nel visionare i programmi cui si riferiscono gli addebiti contestati, il CORECOM ha ritenuto sostanzialmente che la violazione della disposizione normativa ab origine accertata e contestata era da ritenersi insussistente ed il comportamento della società agente, di conseguenza, pragmaticamente corretto. Pertanto il Comitato, con propria deliberazione ha proposto all'AGCOM l'archiviazione del procedimento sanzionatorio nei confronti dell'emittente televisiva locale in questione.

Sempre nell'anno 2016 è stata avviata una procedura in economia per l'affidamento dell'analisi dei dati, nelle macro-aree di intervento stabilite dall'AGCOM e come periodo di rilevazione è stato individuato quello compreso tra il 25 e il 31 dicembre 2016.

Ad oggi il procedimento si sta concludendo.

Si precisa, infine, che nell'anno 2016 è stato rivisto e modificato il modello delle

deliberazioni con cui il Comitato conclude i procedimenti di accertamento e contestazione di violazioni della normativa in materia da parte dell'emittenza radiotelevisiva locale per una maggiore correttezza tecnico-amministrativa dell'azione e degli atti del CORECOM.

## **2.4. VIGILANZA SUL RISPETTO DEI CRITERI FISSATI NEL REGOLAMENTO RELATIVO ALLA PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE DEI SONDAGGI SUI MEZZI DI COMUNICAZIONE DI MASSA IN AMBITO LOCALE**

Questa funzione prevede il controllo sull'universo delle rilevazioni demoscopiche, comprese quelle a carattere politico-elettorale, sia durante che al di fuori del periodo di propaganda elettorale.

L'attività si esplica attraverso il monitoraggio d'ufficio e sulla base di segnalazioni da parte di utenti, associazioni ed organizzazioni e prevede la verifica della completezza e correttezza della nota informativa e del documento relativi ai sondaggi e sulla contestualità fra la diffusione dei risultati e l'invio dei documenti all'AGCOM.

Ovviamente la vigilanza svolta dal CORECOM riguarda le emittenti radiotelevisive locali, i quotidiani ed i periodici locali; i sondaggi diffusi su internet rientrano nella competenza esclusiva dell'AGCOM in quanto equiparati ai sondaggi diffusi in ambito nazionale.

Nell'anno 2016 non si sono rilevate violazioni della normativa.

## **2.5. ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RETTIFICA CON RIFERIMENTO AL SETTORE RADIOTELEVISIVO LOCALE**

Il diritto di rettifica consiste nella possibilità che hanno tutti i cittadini di cui siano state pubblicate immagini lesive della loro dignità o reputazione o a cui vengano attribuiti atti o dichiarazioni non corrispondenti al vero, di richiedere la pubblicazione di proprie dichiarazioni di rettifica in condizioni paritarie rispetto alle notizie oggetto stesso della replica.

Letteralmente ai sensi del comma 2 dell'articolo 32 quinquies del d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (Testo Unico della radiotelevisione): "Chiunque si ritenga leso nei suoi interessi morali, quali in particolare l'onore e la reputazione, o materiali, da trasmissioni contrarie a verità ha diritto di chiedere al fornitore di servizi di media audiovisivi lineari, incluse la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, all'emittente radiofonica ovvero alle persone da loro delegate al controllo della trasmissione, che sia trasmessa apposita rettifica, purché questa ultima non abbia contenuto che possa dar luogo a responsabilità penali".

La competenza del CORECOM riguarda soltanto il settore radiotelevisivo regionale e non la carta stampata.

Se la rettifica non viene effettuata entro 48 ore dalla data di ricezione della relativa richiesta, in fascia oraria e con il rilievo corrispondenti a quelli della trasmissione che ha dato origine alla lesione degli interessi, l'interessato può trasmettere la richiesta, unitamente a copia dell'istanza inviata all'emittente radiotelevisiva, al CORECOM Marche.

Fatta salva la competenza dell'Autorità giudiziaria ordinaria a tutela dei diritti soggettivi, nel caso in cui l'emittente (televisiva o radiofonica, analogica o digitale) o la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo ritenga che non ricorrano le condizioni per la trasmissione della rettifica, sottopone entro il giorno successivo alla richiesta la questione al CORECOM, che si pronuncerà nel termine di cinque giorni.

Se la richiesta di rettifica è fondata, il CORECOM invierà la pronuncia all'emittente radiotelevisiva la quale dovrà trasmettere la rettifica entro le 24 ore successive.

Nel caso di mancata ottemperanza da parte dell'emittente, il CORECOM trasmette la relativa documentazione all'AGCOM per i conseguenti provvedimenti.

Nel 2016 non sono pervenute istanze.

## **2.6. GESTIONE DELLE POSIZIONI DEGLI OPERATORI NELL'AMBITO DEL REGISTRO DEGLI OPERATORI DELLE COMUNICAZIONI (ROC).**

Il Registro degli Operatori di Comunicazione, istituito con legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo) costituisce l'anagrafe degli operatori di comunicazione. E' gestito sulla base delle disposizioni contenute nel "Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione" adottato dall'AGCOM con delibera n. 666/08/CONS. Scopo del Registro è di garantire la trasparenza e la pubblicità degli assetti proprietari delle imprese, nonché quello di consentire l'applicazione delle norme sulla limitazione delle concentrazioni editoriali, a tutela del pluralismo e della concorrenza.

Inoltre l'iscrizione al Registro costituisce un pre-requisito per l'accesso ai benefici per le attività editoriali previste da leggi nazionali.

Il CORECOM Marche svolge i compiti relativi alla tenuta e all'aggiornamento del Registro con riferimento ai soggetti aventi l'obbligo di iscrizione con sede legale sul territorio marchigiano.

Il Registro è gestito attraverso un sistema informativo automatizzato, fornito dell'AGCOM in cui, ad ogni soggetto iscritto, in ragione del codice fiscale, è attribuito un univoco numero di posizione progressivo.

Le attività di gestione del ROC di competenza del CORECOM, ai sensi del Regolamento citato, comprendono:

- l'istruttoria dei procedimenti di iscrizione mediante la verifica dei requisiti richiesti;
- l'aggiornamento del Registro mediante la gestione delle numerose informazioni fornite da tutti i soggetti tenuti all'iscrizione;
- il rilascio delle certificazioni di iscrizione al Registro.

L'attività di gestione del ROC comporta a favore degli operatori della comunicazione del territorio regionale attività che si intensifica in particolare durante il periodo in cui gli operatori sono chiamati ad effettuare la prescritta comunicazione annuale (31 luglio di ciascun anno).

Nell'anno 2016 l'attività di tenuta dell'anagrafe può essere sintetizzata con il riquadro seguente:

Domande iscrizione	12
Domande di iscrizione improcedibili	0
Richieste di integrazione in fase di iscrizione	1
Comunicazioni annuali	119
Cancellazioni	7

Si precisa, infine, che nell'anno 2016 sono stati rivisti e modificati i modelli dei provvedimenti di iscrizione e cancellazione al Registro per una maggiore correttezza tecnico-amministrativa dell'azione e degli atti del CORECOM.

### **3. COMPOSIZIONE DEL COMITATO**

**Presidente:** Cesare Carnaroli

**Vice Presidente:** Domenico Campogiani

**Componente:** Emanuele Maffei

#### **RISORSE UMANE DELLA STRUTTURA AMMINISTRATIVA DI SUPPORTO**

La dotazione organica del CORECOM consta di n. 15 unità, ripartite secondo le seguenti categorie giuridiche:

**Dirigente**

**Categoria giuridica D:** tre unità

**Categoria giuridica C:** cinque unità

**Categoria giuridica B:** cinque unità

**Giornalista:** una unità

## 4. RISORSE FINANZIARIE

Le risorse assegnate al CORECOM per l'esercizio finanziario 2016, sono finalizzate al finanziamento delle funzioni proprie e delle funzioni delegate dall'AGCOM, nonché al finanziamento delle spese per la corresponsione delle indennità spettanti ai componenti del CORECOM. Non sono state contabilizzate le spese relative alla sede, alla dotazione organica ed a quella strumentale in quanto finanziate con il bilancio della Regione.

### *Rendiconto esercizio finanziario 2016*

#### **Entrate per il funzionamento del CORECOM. Marche ( in euro)**

##### *Funzioni proprie*

- L.R.8/2001
- **Totale entrate funzioni proprie \* (A)**

**\* LE RISORSE FINANZIARIE RELATIVE ALL'ANNO 2016 NON SONO STATE TRASFERITE DALLA GIUNTA REGIONALE; SI E' PERTANTO PROVVEDUTO A FAR FRONTE ALLE USCITE RELATIVE ALL'ANNO CORRENTE CON LA DISPONIBILITA' DI CASSA DI CUI AL CONTO CORRENTE BANCARIO INTESTATO AL CORECOM MARCHE, IL CUI SALDO FINANZIARIO ATTIVO AL 01/01/2016 AMMONTAVA AD EURO 133.584,73**

##### *Funzioni delegate*

- 115.695,60 Contributi erogati da AGCOM
- 115.695,60 Totale entrate funzioni delegate (B)**

##### *Entrate diverse*

- 441,40 Sopravvenienze attive bancarie
- 441,40 Totale entrate diverse ('C)**

**116.137,00 TOTALE ENTRATE COMPLESSIVE (A+B+C)**

#### **Uscite per il funzionamento del CORECOM Marche (in euro)**

##### *Importi Funzioni proprie*

- 99.901,86 Spese per indennità di carica e missioni componenti Comitato
- 3.302,59 Spese per servizi
- 3.653,85...Spese per forniture

**106.858,30 Totale uscite funzioni proprie (D)**

##### *Importi Funzioni delegate*

- 2.218,24 Tentativi obbligatori di conciliazione (contratti di co.co.co. conclusi a Dicembre 2015 - regolarizzazione imposte)
- 5.720,34 Spese per servizi

**7.938,58 Totale uscite funzioni delegate (E)**

**114.796,88 TOTALE SPESE COMPLESSIVE (D+E)**